Consiglio dei Ministri n. 101: approvati il DL Attuazione PNRR e il Dlgs codice contratti pubblici

22 Ottobre 2024

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre, ha approvato un **decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale**. Il testo, analogamente a quanto previsto da altri Paesi europei, aggiorna con **atto avente forza di legge** l'elenco dei Paesi di origine sicuri. Tenuto conto dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

. . . . .

ATTUAZIONE DEL PNRR

Ha approvato un **decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR**). Il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, **introduce misure di contrasto al lavoro sommerso**, interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda, misure relative **al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione** e dell'editoria, disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente, disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale, misure per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie, interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.

. . . . .

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Ha approvato, **in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).** Il testo mira a razionalizzare e semplificare la disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, risolvendo alcune criticità emerse in sede applicativa, tenuto conto delle principali esigenze rappresentate dagli stakeholder di settore e delle richieste, presentate in sede europea, di

modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici introdotti. Le nuove norme rilevano anche ai fini del perseguimento di alcune milestone PNRR che rientrano nella riforma 1.10 – Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni. Di seguito alcune tra le principali novità introdotte.

Equo compenso – Si chiariscono i **termini di applicabilità della legge sull'equo compenso** (legge 21 aprile 2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi. In tale ottica, si introducono specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto "decreto parametri", sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Inoltre, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: **in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso** (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso), **per il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara**, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento. All'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l'effetto di consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso. Inoltre, si prevede che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento. **Tutele lavoristiche** – Al fine di orientare l'operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione da individuare nel bando, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti, si introduce un nuovo allegato, ai sensi del quale sono **stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile** e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele. **Digitalizzazione** – In tema di digitalizzazione, si apportano modifiche volte a favorire, accelerare e semplificare l'alimentazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico; chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banca dati nazionale di ANAC; prevedere la suddivisione di **compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti** ai fini **del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**; accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico; rivedere le regole sull'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni **(BIM – Building Information Modeling**), incrementando a decorrere dal 10 gennaio 2025 la soglia relativa all'obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'opera. **Revisione prezzi** – Si definiscono nuove modalità di individuazione **degli indici sintetici** grazie ai quali commisurare e parametrare l'incremento degli importi contrattuali. **Qualificazione** – Con riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, si introducono molteplici modifiche, volte fra l'altro a contribuire al rispetto degli impegni assunti in sede di adozione del PNRR, tra le quali: nuovi requisiti premianti; l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del

contratto; **incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate** che scelgono di avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate per affidamenti anche al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione; requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell'esecuzione; l'erogazione dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro; l'istituzione, presso l'ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell'attività dei soggetti aggregatori, individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori. **Consorzi** – Con riferimento alla disciplina dei consorzi si prevede che i consorzi stabili possano avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l'attestazione di qualificazione; si chiarisce **che il possesso dei requisiti di qualificazione tramite quanto posseduto dall'impresa non designata per l'esecuzione debba comunque essere "procedimentalizzato" e concretamente comprovato** e, dunque, avvenire tramite avvalimento; si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; si prevede che possano essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio; si introduce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile. **Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese** – In tema di micro, piccole e medie imprese si introducono misure volte a favorire l'accesso delle stesse al mercato dei contratti pubblici. In particolare, si prevede che le **stazioni appaltanti, con riguardo alla suddivisione in lotti, effettuino adeguate verifiche del mercato di riferimento volte a individuare il valore degli stessi,** nell'ottica di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese; che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo), tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese; che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, con possibilità di deroga a tale soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. **Fase esecutiva del contratto di appalto** – In tema di esecuzione dei contratti di appalto si apportano modifiche alla disciplina **riguardante i premi e le penali applicabili agli operatori economici**, rispettivamente, per le accelerazioni o i ritardi nell'esecuzione dell'opera. **Partenariato pubblico privato (PPP)** – Si introducono modifiche in particolare con riferimento alla fattispecie contrattuale della finanza di progetto, oggetto di integrale riformulazione, anche nell'ottica di dare attuazione agli impegni assunti in sede europea. Tra le principali novità riguardanti la finanza di progetto, si segnalano la distinzione tra le procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica; l'introduzione di una fase preliminare rispetto alla presentazione delle proposte; l'introduzione di una prima fase di evidenza pubblica ai fini dell'individuazione del soggetto che può esercitare la prelazione; l'obbligo, in capo agli enti concedenti, di garantire la piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate su iniziativa di parte, così da favorire un effettivo confronto competitivo.

. . . . .

CODICE DEGLI INCENTIVI

Ha approvato, in esame preliminare, un **decreto legislativo che, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, introduce il Codice degli incentivi.** Il testo è volto a riordinare l'offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali, e a semplificare le procedure e la relativa strumentazione

tecnica.

L'adozione del Codice degli incentivi consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico, che **anche la Commissione europea ha sostenuto, inserendo la riforma nell'ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.** Il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito "**ciclo di vita dell'incentivo**", vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati. Nel dettaglio, il primo tratto qualificante è rappresentato dalla centralità degli strumenti digitali, a partire dal "Registro nazionale degli aiuti di Stato" e dalla piattaforma telematica "incentivi.gov.it" – entrambi in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy – che saranno potenziati. Inoltre, si provvede alla standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi. A tal riguardo si prevedono disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un "bando-tipo" in materia di incentivi alle imprese. Si introducono anche strumenti di programmazione dell'intervento pubblico in funzione dei risultati**. La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell'intero ciclo di vita dell'agevolazione**. A tal fine sarà istituito presso il Ministero il "Tavolo permanente degli incentivi", una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome. Si prevede, infine, una disciplina che regola le cause di esclusione all'accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

. . . . .

PROCEDURE ISTRUTTORIE DELL'AUTORITÀ ANTITRUST

Ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, **concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).** Il testo ha l'obiettivo di implementarne gli strumenti di indagine e decisionali, adeguandoli alle modifiche apportate alla legge n. 287 del 1990 (cosiddetta "legge antitrust") dall'art. 1, d.lgs. n. 185 del 2021, di recepimento della direttiva UE 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri più efficaci. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, dalla stessa AGCM e dal Garante per la protezione dei dati personali.

. . . . .

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce **modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.** Il provvedimento attua gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 ("Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"), intervenendo a novella del DPCM 15 giugno 2015,

n. 84, in materia di organizzazione del Ministero della giustizia e relative dotazioni organiche. In particolare, si prevede, rispettivamente, l'aumento di venti unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e di una unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, al fine di realizzare il compiuto svolgimento delle attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR.

. . . . .

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

- la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel **territorio della Regione Basilicata** servito dallo schema del Basento-Camastra relativamente ai comuni di Potenza, Acerenza, Albano di Lucania, Avigliano, Banzi, Baragiano, Brienza, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Forenza, Genzano di Lucania, Laurenzana, Marsico Nuovo, Maschito, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Ruoti, San Chirico Nuovo, Satriano di Lucania, Tolve, Trivigno e Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza e ai comuni di Irsina e Tricarico, in provincia di Matera. Per far fronte alle esigenze più immediate è stata stanziata la somma di euro 2.500.000, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
- la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei comuni di Brisighella **in provincia di Ravenna**, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena;
- la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 2 novembre 2023, nel territorio delle **province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato,** e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate, a partire dal 29 ottobre 2023,
- nel territorio delle province di **Massa-Carrara e di Lucca.**